Anno XX. Giovedì 8 Agosto 1867 N. 178

GAZZETTA FERRARESE

FOGLIO UFFICIALE PER GLI ATTI GOVERNATIVI, INSERZIONI GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE

Si pubblica tutti i giorni eccettuati i Festivi

Prezzo d' Associazione (*pagabile anticipatamente*)

	Anno	Semestre	Trimestre
Per FERRARA all' Ufficio o a domicilio	L. 21. 28	L. 10. 64	L. 5. 32
In Provincia e in tutto il Regno .	» 24. 50	» 12. 25.	» 6. 15

Per l' Estero si aggiungono le maggiori spese postali.

Un numero separato Centesimi **10.**

AVVERTENZE

Le lettere e gruppi non si ricevono che affrancate.

Se la disdetta non è fatta **20 giorni** prima della scadenza s' intende prorogata l'associazione.

Le inserzioni si ricevono a Cent. **20** la linea, e gli Annunzi Cent. **15** per linea.

L' Ufficio della Gazzetta è posto in Via Borgo Leoni N. 101.

ATTI UFFICIALI

— La *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* del 4 agosto nella sua parte ufficiale contiene:

Un R. Decreto del 7 luglio, col quale sono autorizzati 17 Comuni a cambiare lo loro denominazioni.

Un R. Decreto del 18 luglio, col quale la Banca nazionale nel Regno d' Italia è autorizzata a collocare seimila cinquecento azioni delle dodicimila cinquecento riservate col terzo alinea dell' articolo 10 del R. Decreto 29 giugno 1865.

Nomine di Sindaci.

La notizia che, con separati reali Decreti in udienza del 28 luglio p. p., furono date le seguenti disposizioni relative ai Sindaci:

Rubè Antonio fu rimosso dalla carica di Sindaco del Comune di Castrofilippo, Provincia di Girgenti;

Pugliese-Ruggero Gaetano fu rimosso dalla carica di Sindaco del Comune di Cirò, Provincia di Catanzaro;

Garioni Pietro fu rimosso dalla medesima carica del Comune di Cassina-Mariaga Provincia di Como; questo per aver abbandonata la residenza in occasione del cholera.

Siamo giusti!

(*Continuaz. V. N. 177.*)

E per citarne una sola, crede egli che il passaggio dell' intero Esercito italiano per la nostra Città non sia costato centinaia di migliaia di lire? O voleva Egli forse negarsi a fare queste spese? Egli dirà forse che per riparare alle finanze in questi frangenti, converrebbe pensare ad altre economie. Forse chiudere i Teatri, sopprimere la Banda Musicale, forse anche egli vorrebbe chiusa la Università degli studi! Ma queste sono melanconie buone per chi è già stanco della vita, e crede che la vita di una popolazione finisca con se stesso. La missione di ogni libero cittadino è quella di cooperare sinceramente per elevare il decoro della Nazione cui appartiene, coll' elevare il decoro del Paese in cui naque, e al quale lo legano affezioni, rapporti, gratitudine; è quella di preparare un patrimonio crescente di civiltà vera, la quale non è mai consistita, nè consisterà mai, nelle ricchezze materiali che si accumulano col sagrificio dello spirito, e della generale coltura.

L' autore del discorso fa un quadro della nostra Città, del nostro Comune, della nostra Provincia in vero fosco e terribile, e addita i passati amministratori quasi come paricida. Egli li accusa di avere persino non abbandonate, ma distrutte le vie fluviatili! Ma quali? Forse egli accenna all' otturamento del Canale Panfilio. Ma quelle acque non fresche, scorrenti, ed azzurre, ma pantanose e miasmatiche, non furono distrutte, perchè il corso è mantenuto, e ne fanno prova le acque del Castello; se non che furono chiuse in un condotto, e sopra vi percorrono larghe e spaziose allèe, le quali nascondono la vista di quelle antiche sponde dirupate, e fangose, di quello schifoso deposito di pesce putrefato, e di carcami di quanti cani e gatti morivano nella nostra Città. Neghi l' autore di quel discorso la migliorata condizione della pubblica salute fra noi; ma non potendolo, e nol può, confessi che sotto questo aspetto almeno, l'otturamento dei cavi fu un divino pensiero.

Ma il tratto più curioso del discorso che ha provocato questa nostra confutazione è quello in cui l' autore si sforza di far credere che i passati amministratori del nostro Comune ci hanno gettato in un abisso, allegando odiosi confronti fra l' Amministrazione del Comune di Ferrara con quella del Comune di Bologna. Ci perdonerà questa illustre Città, alle cui nobilissime doti noi pei primi professiamo la più alta e sincera estimazione, se per amore del vero, e per amore del Paese natio, ci soffermiamo a fare delle considerazioni, e a stabilire dei confronti, nell' unico intendimento di addimostrare, come certuni amino approfittare dall' altrui buona fede, per fare trionfare, guidati dall' errore, una propria idea.

L' autore dello scritto ha grossolamente errato nello apprezzare i risultati di un tale confronto. Dopo avere dovuto ammettere che Bologna spende in ragione di animato un terzo di più di quanto spende Ferrara, egli osserva però che « la spesa del Municipio di Bologna per il corrente « anno (di L. 2,470,171. 65) residua a « L. 1,924,905. 88, in quanto deve pagare L. 545,269. 77 per debito diverso sei milioni incontrati per « ragioni politiche stante la sua centralità, ed altre cause, e per aver « dovuto formar strade, fabbriche, e « cose simili. In secondo luogo che « sarebbe cecità per non dire demenza il metterci a livello del territorio « di Bologna, per censo, qualità di « agricoltura, risorse d' industrie e « commercio, vantaggi di posizione « geografica, ecc. ecc. »

Noi potremmo apprezzare la sua franchezza, la sua smania di parlare il vero, anche a prezzo della impopolarità, quando però nelle sue affermazioni e nei suoi dati si riscontrasse quella verità che sola potrebbe servirgli di scudo.

Venendo al Bilancio del Comune di Bologna, osserveremo intanto che noi pure l' abbiamo letto, ma che in luogo delle asserte L. 545,000 da detrarsi dal conto delle vere spese, per le ragioni suesposte, appena ve ne troviamo 116,000. Chè se l' autore si fosse curato di esaminar bene anche il Bilancio del Comune nostro avrebbe rilevato che di spese consimili ve ne ha per ben L. 158,000; ed avrebbe da ciò dedotto che noi paghiamo a diminuzione di debiti incontrati per lavori e grandi miglioramenti apportati in passato alle condizioni del Comune nostro un quarto di più di quanto non paga Bologna. Avrebbe dedotto di più che, se le spese vere del Comune di Bologna possono considerarsi in pieno di L. 2,354,000, e non di L. 1,925,000, come Egli asserisce, quelle del Comune di Ferrara si limitano a sole L. 1,058,000. Per tal modo confrontando l' una e l' altra spesa in ragione di animato si ha che quella di Bologna sta in ragione di L. 21. 40 per ogni abitante, quella di Ferrara in ragione di L. 15. 55; e che quel terzo che sta in più a carico dei contribuenti Bolognesi, deve considerarsi come stabile e normale a prescindere dai pagamenti eccezionali surricordati.

Altre e ben più gravi considerazioni emergono a favore del Comune nostro se dalle cifre generali dei due Bilanci si discende all' esame delle cifre parziali che li costituiscono.

L' economia di un Comune come quella di ogni altra pubblica e privata Amministrazione non può essere giustamente apprezzata, se non in base ai principii fondamentali della economia sociale. Egli stesso, l' autore dello scritto, pare abbia voluto insegnarlo quando ha parlato di *spese produttive* e *di improduttive*; quando ha preteso di commisurare le une e le altre alla stregua della maggiore o minore suscettività dei due Comuni posti a confronto.

Ma per provare all' autore medesimo che il Comune di Ferrara non ha nulla da invidiare a quello di Bologna in ordine alla natura, qualità, e scopo delle sue spese, noi ci studieremo di seguire possibilmente questa distinzione fra le più importanti spese produttive ed improduttive dei due Bilanci.

Tra le spese improduttive le più interessanti sono quelle dipendenti da oneri annuali del patrimonio, e le altre tutte di Amministrazione generale. *(continua)*

Legge del 25 Luglio 1867 sulla responsabilità dei ministri *per i regni e paesi rappresentanti nel Consiglio dell' impero, valevole per la Boemia, la Dalmazia, la Gallizia e Lodomiria con Cracovia, l' Austria inferiore e superiore, il Salisburghese, la Stiria, la Carintia, la Carniola, la Bukovina, la Moravia, il Tirolo, il Vorarlberg, l' Istria, Gorizia e Gradisca, come pure per la città di Trieste col suo territorio.*

§ 1. Ogni atto di Governo dell' Imperatore ha bisogno di venir contrassegnato da un ministro responsabile per avere il suo valore.

§ 2. I membri del Consiglio dei ministri possono venir tratti dal Consiglio dell'impero a responsabilità per tutti gli atti e le ommissioni, per cagione delle quali essi premeditatamente o per grave trascuranza violano la costituzione dei regni e paesi rappresentanti nel Consiglio dell'impero, il regolamento provinciale di uno dei medesimi, ovvero un' altra legge.

§ 3. Questa responsabilità abbraccia in modo particolare.

a) Tutti gli atti del supremo potere del Governo compiuti nel tempo che i ministri trovavansi alla direzione degli affari officiali, e precipuamente le ordinanze imperiali rilasciate per loro proposta, ovvero da essi contrassegnate, oppure eseguite senza controfirma di un ministro:

b) Le loro proprie istruzioni, ovvero comandi rilasciati entro la cerchia dei loro affari d' ufficio;

c) L' appoggio dato premeditatamente perchè un altro ministro possa violare in modo grave il proprio dovere (§ 2).

§ 4. Gli impiegati ai quali fu affidata la direzione indipendente di un Ministero, sono da considerarsi come pari ai ministri per quanto concerne la loro responsabilità.

§ 5. Spetta di regola ai tribunali ordinari (§ 8) di procedere per azioni dichiarate colpevoli dal codice penale generale, o per ommissioni, delle quali fosse incolpato un ministro.

§ 6. Ogni ministro può venir tradotto dinnanzi ai tribunali ordinari a risarcire quel danno che egli ha cagionato allo Stato, ovvero ad un particolare riconosciuto contrario alle leggi da una Corte di giustizia dello Stato.

Quindi questo gravame non è ammissibile in quanto e insino a che fosse mossa e viene continuata l' accusa del ministro per l'azione per cui quel danno è avvenuto.

§ 7. Il diritto di accusa spetta ad ognuna delle due Camere del Consiglio dell' impero.

Una mozione diretta a quest' uopo deve essere consegnata in iscritto e sottoscritta da 20 membri della Camera dei Signori, e da 40 della Camera dei Deputati.

La mozione deve esattamente indicare i fatti sui quali è fondata, e la violazione del dovere, che è soggetto dell' accusa.

§ 8. Ognuna delle due Camere del Consiglio dell' impero può prender come oggetto di accusa anche azioni punibili dei ministri, le quali soggiaciono alla legge penale generale, per quanto esse stanno in relazione colle funzioni pubbliche del ministro.

In tale caso solamente la Corte giudiziaria dello Stato (§ 16) è competente per simili azioni, e la inquisizione per avventura incoata presso un tribunale dev'essere ceduta alla Corte giudiziaria di Stato.

§ 9. Il presidente della rispettiva Camera deve porre all' ordine del giorno la proposta, entro otto giorni dal dì che gli venne consegnata.

La discussione deve venire limitata a ciò, se la Camera voglia passare all'ordine del giorno, ovvero se voglia rimettere la proposta ad una Commissione per lo studio.

§ 10. La Commissione eletta deve incamminare le rivelazioni preliminari per basare l' accusa, può sentire testimoni e periti, come pure il ministro contro cui fu fatta la proposta per avere degli schiarimenti o chiedere da lui una giustificazione scritta, e i documenti che possono servire a sua difesa.

§ 11. Nella discussione sopra il rapporto fatto dalla Commissione può essere presente il ministro e dare delle spiegazioni. Per ammettere l' accusa la deliberazione deve essere presa alla maggioranza di 2|3 dei voti.

§ 12. Ove la Camera deliberi di porre in istato di accusa il ministro, questi deve sospendere la sua operosità officiosa.

La deliberazione d' accusa dev' essere trasmessa all'Imperatore col mezzo di un indirizzo.

§ 13. Il presidente della Camera, che muove l'accusa, deve comunicare la deliberazione d' accusa al presidente della Corte giudiziaria di Stato (§ 16) coll' invito di chiamare tosto a Vienna i membri della medesima.

§ 14. La Camera del Consiglio dell'impero da cui mosse l'accusa può deliberare con una maggioranza di 2|3 di voti di desistere dall' accusa fino a che cominci la procedura dinnanzi alla corte giudiziaria di Stato (§ 16).

§ 15. La Camera cui mosse l' accusa deve destinare tre dei suoi membri per sostenere l' accusa dinnanzi alla corte giudiziaria di Stato.

§ 16. La procedura e la decisione sulla accusa avvengono presso la corte giudiziaria di Stato.

La corte giudiziaria di Stato dev'essere formata in modo che ognuna delle due Camere del Consiglio dell' impero elegga dodici cittadini indipendenti e giurisperiti dai regni e paesi rappresentati al Consiglio dell' impero, che però non possono appartenere a nessuna delle due Camere del Consiglio dell' impero, per la durata di sei anni, in qualità di membri della corte giudiziaria di Stato. I membri eletti hanno a scegliere il presidente dal proprio seno.

§ 17. Se l' accusa mossa contro un ministro da una delle due Camere viene accompagnata alla corte giudiziaria di Stato, questa deve eleggere dal proprio seno, per l' istruzione del processo, un giudice inquirente al quale spettano tutte le attribuzioni che spettano ad un giudice inquirente nelle procedure penali ordinarie.

Egli può quindi esaminare testimoni e periti, anche con giuramento o disporre perchè siano esaminati dal tribunale.

Gli impiegati sono sciolti in tale esame dal dovere di conservare il segreto d'ufficio.

L' inquisizione deve essere condotta a termine dentro sei mesi alla più lunga.

§ 18. Quando il giudice inquirente ritiene chiusa la inquisizione, il presidente della corte giudiziaria di Stato deve pubblicare il giorno del dibattimento principale o darne parte all' accusatore e all'accusato.

Ogni accusato ha diritto di scegliersi uno o più difensore.

§ 19. Spetta il diritto all' accusato — e sono diversi, a tutti in comune — come pure ai sostenitori dell'accusa, di rifiutare sei membri per ciascheduno della corte giudiziaria di Stato, senza addurre i motivi, però in modo che nel numero dei membri che rimangono il numero dei giudici eletti da ogni Camera sia eguale.

Se non si fa uso di tale diritto, o non lo si esercita completamente si dovrà diminuire il numero dei giudici col mezzo della sorte, in modo che rimanga un numero complessivo di 12 giudici, e precisamente l' eguale numero degli eletti da ogni Camera.

Il presidente può essere rifiutato, ma non estratto a sorte,

Nel primo caso i giudici formanti il tribunale giudicante scelgono il presidente dal loro seno.

§ 20. La principale procedura davanti alla corte giudiziaria di Stato è pubblica ed orale.

Per la validità del giudizio è necessaria la presenza non interrotta di almeno 10 membri,

I giudici giudicano secondo la loro convinzione e sono vincolati a prescrizioni di prove positive.

Il presidente deve dare il suo voto in ogni caso.

La votazione è segreta e avviene mediante ballotazione.

§ 21. La sentenza deve pronunciare coll'indicazione dei motivi se l' accusato sia colpevole, o no. Nel primo caso — al qual uopo si richiede una maggioranza d' almeno due terzi dei voti — debbono indicarsi nella sentenza i fatti ammessi come provati, e qualificarsi la loro punibilità.

§ 22. Le prescrizioni del regolamento generale di procedura penale debbono essere seguite dalla Corte giudiziaria di Stato, in quanto dietro la presente legge non sia imposta alcuna deviazione.

§ 23. La conseguenza legale della condanna è sempre l'allontanamento del condannato dal Consiglio della Corona; però secondo la qualità delle circostanze aggravanti può essere pure pronunciato il licenziamento del condannato dal servizio dello Stato e la perdita temporanea dei diritti politici.

Qualora siavi a carico dell' accusato anche un'azione od emissione preveduta nel codice penale generale, la Corte giudiziaria di Stato deve applicare inoltre al medesimo le disposizioni di questa legge.

§ 24. La Corte giudiziaria deve pronunciare l'obbligo del condannato di prestare risarcimento qualora si possa determinare con sicurezza tanto l'importo del medesimo quanto la persona a cui esso spetta.

Se ciò non è possibile la sentenza può pronunciare l' obbligo della prestazione del risarcimento e riserba alla ordinaria via legale la determinazione dell'importo.

§ 25. Contro la sentenza della Corte giudiziaria di Stato non è ammissibile alcun mezzo legale.

§ 26. La procedura intorno ad un deliberato d'accusa riconosciuto ammissibile non può venire impedita dalla proroga o dalla chiusura del Consiglio dell' impero e neppure dallo scioglimento della Camera dei deputati.

§ 27. Il procedimento contro il ministro dinanzi la Corte giudiziaria di Stato cessa di essere ammissibile, se l' accusa non è mossa nella sessione immediatamente seguente a quella in cui fu commessa l'azione contraria alla legge e nel caso che questa azione venga conosciuta dal Consiglio dell'impero soltanto col mezzo della chiusa dei conti dello Stato, in quella sessione del Consiglio dell'Impero in cui tale chiusa dei conti di Stato viene a disamina.

§ 28. Il diritto d' accusa (§ 6) si estingue colla prescrizione secondo le disposizioni del Codice Civile generale. La prescrizione viene interotta dai dibattimenti intorno all' accusa dei ministri.

§ 29. L' Imperatore non potrà esercitare il diritto di grazia in favore di un ministro trovato colpevole, che in base d'una proposta fatta dalla Camera del Consiglio dell'impero da cui partì l'accusa.

§ 30. La rinunzia al servizio dell' accusato prima della fine del processo non è ammissibile.

La circostanza che il ministro siasi già prima ritirato, o non sia più al servizio dello Stato non si oppone all'accusa.

§ 31. La presente legge entra in atti-

vità col giorno della sua promulgazione.
Vienna, 25 luglio 1867.

Francesco Giuseppe m. p.

Beust, m. p. — *Traffe* m. p. — *John* m. p. ten. mar. — *Becke* m. p. — *Hye* m. p.

Per ordine sovrano
Bernardo cav. *Di Meyer* m. p.

— Riportiamo la risposta alla circolare ieri pubblicata contro la Banca fondiaria Italiana:

« Torino, 3 agosto 1867.

« La Banca Fondiaria Italiana gerita dal sottoscritto, e costuitasi fin dal 1863, fra le varie operazioni di credito contemplate ne' suoi Statuti annovera anche quella dei valo-fondiari che essa considera quali cessioni frazionate di mutui ipotecarii.

« Per la sopravenienza della legge 14 giugno 1866 il commissario sulle Società commerciali credette esserle stata tolta la facoltà di siffatta emissione.

» Non contento di ciò significare alla Banca, che dopo d' allora non emise più valo, essa diramò circolari anche ingiuriose per la Banca.

» Allora questo denunziò ai tribunali l' enormità delle circolari stesse, in quanto che non solo le contrastavano la facoltà di emettere i valo-fondiari, ma supponevano persino che non fosse legale la esistenza della Società.

» Il tribunale di Torino, con solenne giudicato, accolse i reclami della Banca, ma la Corte d' appello fu d'avviso che la nuova legge sia d' impedimento alla emmissione di valo-fondiari.

» Contro questa sentenza la Banca si provvederà nanti la Corte suprema di Cassazione.

« Di questo stato di cose approffitta il signor De Cesare nella sua circolare delli 27 luglio per rinnovare supposizioni affatto contrarie al vero a danno della Banca, per le quali supposizioni già il tribunale aveva dichiarato *essersi scostato dalla legalità e moderazione* e poter essere azionato nanti i tribunali per danni. È per verità è errore quanto suppone il signor De Cesare che sia il ministero o non piuttosto la Banca stessa che ricorse ai tribunali per far risolvere la insorta questione di diritto.

« È cosa contraria a verità che la Banca abbia fatta operazione colpevole o che abbia continuato ad emettere valori fondiari dacchè fu elevato dubbio sulla facoltà di emetterli.

« Il signor De Cesare rende inesatto conto della sentenza della Corte d' appello, quando afferma laconicamente che questa considerò, come nulla la sentenza del Tribunale civile in ordine alla questione relativa alla legale esistenza della Società, mentre avrebbe dovuto soggiungere che motivo dello annulamento si è non già perchè non siasi riconosciuto siffatta legale esistenza, che già in precedenti circolari si riconosceva, ma perchè ritenne ciò essere di competenza dei tribunali di Commercio, e perchè:

« Il Ministero di agricoltura e di com-
» mercio dichiarava di non volere fare, e
» non faceva in tutto il corso della causa,
» la benchè menoma contestazione sulla
« legale esistenza della Società. »

« Da qual parte sia pertanto maggior buona fede, la Banca Fondiaria, che sa di aver sempre agito colla massima rettitudine, lascia al lettore il giudicare.

« Essa respinge le indebite insinuazioni fatte a suo carico, riserbandosi di agire contro i calunniatori per le convenienti riparazioni.

« Sarò grato a V. S. se, giusta il diritto che ne ha lo scrivente e per debito di difesa, vorrà inserire la presente in un prossimo numero del suo giornale.

« *Il direttore gerente*
« Carlo Ferraguti e Compagnia. »

NOTIZIE ITALIANE

FIRENZE — La *Riforma* parla di un fatto barbaro avvenuto presso Firenze, facendoci sapere che nei dintorni di Campi si è rinvenuta una testa di giovine donna nascosta in un campo di biade. Non se ne conoscono gli autori ma questo fatto ha dato luogo a molti commenti da parte delle donnicciole e degli oziosi.

— Lo stesso giornale smentisce le assicurazioni della *Perseveranza* che il Governo italiano si fosse acquietato nella vertenza Dumont dopo le dichiarazioni del Gabinetto francese.

— Il giornale *L' Esercito* crede che col 1° ottobre saranno creati 4 grandi ispettorati dell' esercito, cioè Lamarmora, Della Rocca, Cialdini e Durando, con residenza a Napoli, Bologna, Firenze, Torino. Siamo sempre da capo.

VENEZIA — Togliamo dalla *Gazzetta di Venezia*:

Il sig. Stefano Milonopulo ci comunica perchè sia pubblicata la seguente lettera, con cui la baronessa Bandiera gli rende conto delle attenzioni delicate che ebbe dalla popolazione di Mestre:

Mestre 4 agosto.

Carissimo cugino!

Dalla cara Venezia, cui mi legano vincoli di gratitudine, io mi restituii a questa nobilissima ed ospitale Mestre, che con sincero affetto, fino dalla gloriosa epoca, in cui i miei dilettissimi Attilio ed Emilio, coll'olocausto delle loro vite propugnarono l' unità politica della gloriosa nostra patria, largì verso la mia persona ogni gentile attenzione, così addolcendo ed arrecando salutare conforto alle sciagure, e domestiche traversie che amareggiavano la mia povera esistenza. Sabato dunque 27 spirato mese, Mestre mi volle offrire indubbia novella prova, in quanta onoranza essa tenga la memoria de' miei carissimi, e del loro illustre collega, Domenico Moro.

E quei caldi patriotti, nel cui petto batte inconcusso l' amore e l' affetto a questa nostra Italia, a niuno secondi nelle nobili ed elevate aspirazioni, disposero in mia onoranza quanto sono per raccontarti, che formerà in me una delle più solenni e grate ricordanze, solo paventando di non poter usare parole adatte ad addimostrare la cara e soave emozione che ne provò l'anima mia, e la gratitudine imperitura, che ne accompagna e ne accompagnerà sempre la memoria.

Dirotti quindi, che appena ebbero sentore del mio ritorno in quella nobile città, quella onorevole cittadinanza, facendo ressa attorno al convoglio che mi vi condusse, e con gentili espressioni e con isquisite attenzioni, volle accompagnarmi alla mia villeggiatura.

Non valse ch' io procurassi di dispensarmi da una tale nobilissima e per me eminentemente onorifica attenzione, dichiarandomi immeritevole di una tale commovente onorificenza, chè non paga quella onorevole Rappresentanza di avermi fatto sì lusinghiero accompagnamento, volle, con gentil pensiero, che la musica comunale facesse udire le sue melodie ne' circostanti luoghi di mia dimora, disponendo che fosse pavesata del nostro nazionale vessillo la città tutta al mio ingresso.

Nè a ciò limitaronsi i prodigatimi onori chè con religioso e patrio intendimento, nel giovedì 31 decorso, dopo il mio arrivo, disponeva che nella cattedrale, parata a lutto, si tenessero solenni esequie, a suffragio delle anime dei miei carissimi trapassati, e del degnissimo loro compagno; e se in tal occasione una forbita orazione funebre non potè venir pronunziata, in seguito a divieto canonico frapposto all' oratore dalla rispettiva Curia, supplì però quella degna cittadinanza a tale difetto colla diramazione a stampa di quella orazione, aggiuntevi commoventi epigrafi, allusive alla pia circostanza.

Mi dolse che all'invito fattomi d' intervento a quella cerimonia, io non potei corrispondere, per una lieve indisposizione, che me ne tolse il destro.

Come potrà l' animo mio addimostrarsi grato a tanta prodigatami onorificenza? Con quali parole potrò io rendere le mie sentite grazie a quella onorevole cittadinanza, che vanta a suo capo l'onorevole ed esimio patriotta, avvocato dott. nob. Allegri, che volle, nell' esuberante sua gentilezza, onorare personalmente la mia umile dimora con brillante comitiva delle più distinte persone appartenenti a quella buona cittadinanza, ed all' onorevole sua milizia?

Solo mi conforta il pensiero che la nostra cara Italia può ben vantarsi di annoverare nella grande sua famiglia anche questa gentile città, la quale, se per estensione non è molto vasta, però è grande nel cuore di lei la santità del patrio affetto.

Ed io poi vo superba di avere qui eletto il mio domicilio. Care affezioni, sante e pie memorie dei miei estinti, e gratitudine a questa nobile terra, non mi faranno giammai abbandonare il pensiero di rimanervi fino all'estremo di mia vita.

La commozione in me destata dalla prodigatami ovazione è sì forte, che chiudo la presente stringendoti dolcemente la destra, e ringraziandoti di tutte le cure, di cui mi favoristi.

Con particolare benevolenza,
Sono.

La tua amorevole cugina,
Anna baron. Bandiera.

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA — Il *Courrier Français* dice essere particolarmente informato che la base delle operazioni finanziarie del ministro Rattazzi è stata fissata a Parigi.

SPAGNA — Leggiamo nell' *Italia:*

Il Marchese di Bella, lasciando a Madrid numerose simpatie, va ambasciatore italiano a Pietroburgo, avendo già presentate le sue lettere di richiamo alla regina di Spagna.

PORTOGALLO — La *Liberté* smentisce la notizia di una sommossa della guarnigione di Viseu durante l' assenza del re.

UNGHERIA — Un dispaccio particolare dell' *Avenir National* ci fa sapere che Kossut rifiuta il suo mandato di deputato. Un suo manifesto spiegherà fra breve le cause per cui egli prolunga il suo esilio.

RUMANIA — Pare che si confermi la notizia di un prossimo cangiamento ministeriale. L' agitazione popolare è grande.

CRETA — Un dispaccio da Costantinopoli pubblicato dallo *Stendard* annunzia che la Porta avrebbe intenzione di accordare ai Cretesi la loro autonomia e di metterli sotto l' amministrazione del principe Mustafà-Fazil.

CRONACA LOCALE

— Siamo dispiacenti di non avere potuto prima d' ora, per mancanza

di spazio, inserire le seguenti parole che ci vengono comunicate dall' onorevole Direzione della Pia casa di Ricovero:

A rendere più brillante la pubblica festa, che nella Villa di Ro erasi disposta nella Domenica 28 Luglio, il sig. Pietro Bergami avea cordialmente rivolto il pensiero agli alunni della Pia Casa di Ricovero invitandoli colà, e presso di Lui ospitandoli. L' articolo sotto rubrica Cronaca Locale della nostra patria *Gazzetta* n. 171, ha fatto cenno come i suddetti alunni, organizzati e istruiti a piccoli Bersaglieri, si distinguessero in manovre militari ed in esercizi di ginnastica, di cui diedero saggio, con soddisfazione e compiacenza comune. L' encomiato sig. Bergami maggiormente volle distinguersi verso di essi trattandoli generosamente, e a colmo di sua liberalità, conciliando il vantaggio di quelli che erano accorsi per vendita di generi, colla sempre più larga beneficenza verso gli alunni, acquistava gl' inveduti commestibili, e nel Lunedì mattina pria di loro partenza per Ferrara, faceva imbandire ad essi un abbondante refezione. La Direzione della Casa di Ricovero sensibile a questo ulteriore atto di generosità del sig. Bergami, rende al medesimo una pubblica testimonianza di sua gratitudine.

TEMPO MEDIO DI ROMA A MEZZODI VERO DI FERRARA

9 *Agosto* ore 12. m 8. s 41.

Osservazioni Meteorologiche

7 AGOSTO	Ore 9 antim.	Mezzodì	Ore 3 pomer.	Ore 9 pomer.
Barometro ridotto a 0° C.	mm 757, 98	mm 757, 48	mm 756, 61	mm 756, 92
Termometro centesimale	+ 19,6 °	+ 26, 3 °	+ 28, 4 °	+ 21, 7 °
Tensione del vapore acqueo	mm 14, 42	mm 11, 24	mm 14, 16	mm 14, 31
Umidità relativa	62, 0 °	39, 3 °	49, 5 °	74, 3 °
Direzione del vento	N	NE	E	ENE
Stato del Cielo	Nuv.Ser.	Nuv.Ser.	Ser.Nuv.	Nuvolo
	minima		massima	
Temperat. estreme	+ 17, 8 °		+ 28, 8 °	
	giorno		notte	
Ozono	7, 4		7,9	

Alle ore 6 1/2 qualche goccia di Pioggia. Alle 9 1/2 pioggia. Durante la notte acqua dirotta; acqua caduta mm. 12, 00.

Telegrafia Privata

Firenze 7. — *Londra* 7. — La Camera dei lords ha adottato all' unanimità il *bill* di riforma.

Parigi 7. — Notizie del Messico dell' 8 luglio: Juarez era atteso alla capitale. Diaz, che esercitava il comando, è personalmente disposto a mostrarsi moderato. Tuttavia il generale Vidauri fu fucilato.

Parigi 7. — Il *Memorial diplomatique* assicura che Napoleone ha manifestato il desiderio di trovarsi, ritornando a Salisburgo, col re di Prussia.

I sovrani si incontrerebbero probabilmente a Baden-Baden.

Lo stesso giornale dice che appena il sultano sarà rientrato in Turchia, Fuad pascià è deciso d' indirizzare una nota alle Potenze garanti su l' attitudine inquietante del Governo ellenico.

Firenze 7. — Il *Senato* ha nominato a questore Capriolo.

Italie. Il barone di Malaret ministro di Francia anderà presto in congedo. Credesi che non ritorni più a Firenze.

Roma 7. — Ieri è morto il barone di Werger ministro di Baviera.

Dai Registri dell' Ufficio della Polizia Urbana risulta che nel corso dello spirato Luglio furono dagli Agenti Municipali contestate N.° 86 contravvenzioni ai Regolamenti Comunali, delle quali

N.° 9 per ingombro di via pubblica, e per birocci e cavalli abbandonati.
„ 15 per gettito di acqua e d' immondezze dalle finestre sulla pubblica strada.
„ 15 per appostamento di fiacres in suolo proibito.
„ 3 per spargimento di paglia fieno e mondiglie.
„ 3 per lavamento di fiacres sulla pubblica via.
„ 4 per deposito di letame senza le condizioni prescritte, e per trasporto del medesimo in ora indebita.
„ 7 per mancanza di lumi accesi ad armature durante la notte.
„ 8 per transito di veicoli ed attiragli sul pubblico marciapiede.
„ 2 per deficienza di acquaj in casa abitata.
„ 2 per non effettuato espurgo di latrine.
„ 5 per mancanza di cartelli in istampa negli Esercizi di commestibili.
„ 4 per vendita di commestibili guasti.
„ 3 per danni arrecati a proprietà Comunali.
„ 1 per deposito di roba da rifiuto sulla pubblica via.
„ 1 per attivazione di stalla senza le condizioni prescritte.
„ 1 per corso smodato di cavallo lungo le vie di Città.
„ 1 per deposito abusivo di fieno.
„ 1 per esposizione d' insegna senza permesso.
„ 1 per arbitrario collocamento di tenda a difesa del Sole.

Totale N. 86.

I Cani accalappiati nello scorso mese dagl' Inservienti Comunali furono N.° 61.

Addì 7 Agosto 1867.

Il Capo Divisione di Polizia Municipale
A. SCARAMELLI.

GIUSEPPE BRESCIANI *Tipografo Proprietario Gerente*